

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO All. 1**

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI  
MONITORAGGIO SU PANNELLI DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATI DEL LICEO  
CURIE – GRUGLIASCO ALLA SOCIETA' SI.ME.TE. S.R.L., NELLA PERSONA DELL'ING.  
CARLO PIANTINO  
CIG ZBA137C249**

**TRA**

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Arch. Claudio SCHIARI, nato a Torino il 28.04.1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – Corso Inghilterra 7/9, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

**E**

L'Ing. Caro Piantino della Società di Ingegneria SI.ME.TE. srl, nato a Torino il 20/01/1065, con studio in Via Treviso 12 – Torino - P.I.05060100012, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 6578F.

**PREMESSO CHE**

Con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 17-6427/2015 in data 31/03/2015, è stato conferito all'Ing. Caro Piantino della Società di Ingegneria SI.ME.TE. srl l'incarico professionale di monitoraggio sui pannelli di facciata prefabbricati ammalorati del Liceo Curie con sede in Corso Allamano 120, Grugliasco.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL**

**PRESENTE ATTO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto**

La Città Metropolitana di Torino conferisce all'Ing. Caro Piantino della Società di Ingegneria SI.ME.TE. srl l'incarico professionale monitoraggio semestrale dei pannelli prefabbricati di

facciata del L.S. Marie Curie di Grugliasco sulla base di perizia tecnica del 1.12.2014 che riporta la mappatura con tre differenti livelli di criticità sui pannelli di tamponamento.

Le prestazioni consistono in:

- a) Pannelli di gravità intermedia strumentati: interpretazione delle misure strumentali restituite dal Politecnico di Torino, con controllo visivo sul posto in caso di evoluzione anomale di tali misure e redazione di report per attuazione di eventuali contromisure;
- b) Pannelli di gravità intermedia non strumentati (36 elementi): sopralluoghi cadenzati mensili con esame visivo mirato all'osservazione di ogni minima fessura che potrebbe manifestarsi sulle superfici, anche nelle parti nascoste, e redazione di report per attuazione di eventuali contromisure;
- c) Pannelli di gravità minore (29 elementi): monitoraggio visivo cadenzato semestrale e redazione di report.

#### **Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico**

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso, e ha la durata di 6 mesi. Il pagamento della prestazione da parte della Città Metropolitana diverrà pertanto esigibile entro il mese di dicembre 2015, fatte salve le verifiche di corretta esecuzione previste dal contratto e dalla normativa vigente.

#### **Art. 3 - Verifica delle prestazioni**

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

#### **Art. 4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **Euro 12.688,00=** così ripartiti:

Onorario .	Euro	10.000,00
Contributo C.N.P.A.I.A. 4%	Euro	400,00
IVA 22%	<u>Euro</u>	<u>2.288,00</u>
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>12.688,00</b>

Non e' previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà in due tranches: la prima alla consegna del terzo report (maggio 2015) e la seconda alla consegna del secondo e ultimo report (dicembre 2015).

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

#### **Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti**

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verificano;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

#### **Art. 6 - Base dati e disegni**

La Città Metropolitana di Torino impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

#### **Art. 7 - Approfondimenti tecnici**

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

#### **Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza**

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Città Metropolitana di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana di Torino.

#### **Art. 10 –Revoca dell'incarico**

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Città Metropolitana si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso – diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso.

La Città Metropolitana si intende libera da ogni impegno verso l'incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spesa.

Qualora la documentazione risultasse non accolta per difetto o per inattendibilità tecnica, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso, né la Città Metropolitana avrà l'obbligo di reincaricare il professionista per un nuovo affidamento, in sostituzione di quello non accettato.

Qualora la predisposizione della documentazione sia ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente articolo 2, la Città Metropolitana si riserva di applicare una penale dell'1% dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo di cui al precedente articolo 4.

In caso di ritardo superiore a 30 gg., la Città Metropolitana si intende libera da ogni impegno verso il professionista incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

#### **Art. 11 - Controversie**

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

#### **Art. 12 – Recesso**

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

**Art. 13 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 14 - Sicurezza sul lavoro**

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

**Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Art. 16 - Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Via Treviso 12, Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Claudio SCHIARI

Il professionista incaricato  
Ing. Carlo PIANTINO

Il professionista incaricato, Ing. Carlo PIANTINO, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Claudio SCHIARI

Il professionista incaricato  
Ing. Carlo PIANTINO